



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Protocollo d'intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore di parti ammesse a beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti di separazione divorzio e volontaria giurisdizione.

Addì 3 dicembre 2019, nel Palazzo di Giustizia , ufficio del Presidente del Tribunale , alla presenza del Presidente del Tribunale Dott. Vincenzo Beatrice, del Presidente Vicario Dott. Giuseppe De Tullio, nonché del Presidente dell'Ordine degli Avvocati Avv Antonio Barra, e del Consigliere Segretario Avv. Valentina Amelio, si da lettura e si sottoscrive il protocollo che segue, così come elaborato e redatto dalla commissione nominata per il settore civile composta dal Dott. Giuseppe De Tullio, Dott Marcello Polimeno, Dott.ssa Paola Beatrice, Avv. Carmelina Pellino – per la camera civile- e Avv. Valentina Amelio – per il Consiglio Ordine Avvocati di Avellino-

Premesse e linee guida

Al fine di fornire un contributo che renda più agevole e spedita la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel contempo ne individui criteri uniformi e condivisi, in conformità al D.P.R. n. 115 del 2002 e al D.M. n. 55 del 2014, le parti , in virtù del documento predisposto dalla Commissione designata alla preparazione del protocollo d'intesa per il settore CIVILE

CONVENGONO

Art. 1 La richiesta di liquidazione sarà formulata con separata istanza, depositata prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Art. 2 La richiesta di liquidazione potrà anche essere successiva alla chiusura del giudizio, pur restando auspicabile che il difensore proceda al deposito dell'istanza al momento dell'ultimo atto difensivo, al fine di realizzare il più possibile la "contestualità" fra la decisione della causa e quella sulla richiesta di compenso.

Art. 3 Il difensore alleggerà nell'istanza di liquidazione documentazione idonea diretta ad attestare che permangono i requisiti per l'ammissione al patrocinio: modelli fiscali relativi all'intero periodo durante il quale si è svolto il giudizio ed, in ogni caso, autocertificazione sui redditi e certificazioni ISEE, relative all'intero nucleo familiare, nonché autodichiarazione dell'avvocato relativa all'iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, con la decorrenza.

Art. 4 Il difensore dovrà indicare, nella richiesta di liquidazione, le voci delle singole fasi patrocinate, indicando le attività svolte in relazione alla fase.

Art. 5 I difensori che vorranno aderire alla liquidazione standardizzata per le categorie di procedimenti previste dal presente protocollo potranno formulare la richiesta dichiarando esplicitamente in essa l'adesione allo stesso e richiamando gli importi previsti dalla relativa tabella.

Art. 6 La liquidazione sarà disposta dal Giudice, con separato decreto, contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta del difensore, qualora ne sussistano le condizioni e salva la facoltà del giudice di richiedere accertamenti all'autorità tributaria.

Il decreto sarà comunicato immediatamente alle parti, a cura della Cancelleria, con lo strumento telematico.

Art. 7 In caso di mancata adesione al protocollo, nella richiesta di liquidazione il difensore indicherà gli importi con riferimento alle singole voci tariffarie, giustificando l'eventuale richiesta del massimo liquidabile (valore tabellare medio).

Art. 8 Il protocollo ha valenza di invito agli avvocati interessati ed ai magistrati ad uniformare rispettivamente le richieste di liquidazione ed i relativi provvedimenti ai valori predeterminati e concordati, e non potrà mai essere considerato vincolante, potendo i difensori formulare istanze di liquidazione differente - ove ritengano, come sopra, di non aderire al protocollo ovvero che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto del protocollo - ed essendo il giudice sempre libero di discostarsene, rendendo adeguata motivazione, con il limite del *petitum* che non potrà essere comunque superato (art. 112 cod. proc. civ.).

Art. 9 Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore (art. 80 comma 1 d.p.r. 115/2002), il quale dichiarerà nell'atto introduttivo la richiesta oppure la concessione del beneficio ove già intervenuta. La nomina di più difensori contemporaneamente può comportare la revoca del beneficio.

Art. 10 La richiesta di attribuzione degli onorari, a norma dell'art. 93 cod. proc. civ., può comportare la revoca del beneficio.

Art. 11 Le competenze forfettizzate, concordate per categorie di procedimenti, sono indicata nella tabella di seguito riportata.

Art. 12 In occasione di ogni decorrenza biennale, dalla data di approvazione definitiva di questo protocollo, ciascuna delle parti (Presidente del Tribunale oppure Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) potrà richiedere un aggiornamento degli compensi sulla base della svalutazione monetaria intercorsa *medio tempore*, ovvero di nuove disposizioni normative.

Art. 13 Il presente protocollo viene sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di Presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

TABELLA STANDARDIZZATA

	Tipologia	Somma da liquidare
1	Separazioni consensuali e divorzi congiunti nei quali l'avvocato istante assiste uno solo dei due coniugi e questo è ammesso al patrocinio	€ 900,00
2	Separazioni consensuali e divorzi congiunti nei quali l'avvocato istante assiste entrambi i coniugi ed entrambi sono ammessi al patrocinio (art. 4 co. 3 d.m. 55/2014)	€ 1.080,00
3	Separazioni consensuali e divorzi congiunti nei quali l'avvocato istante assiste entrambi i coniugi dei quali SOLO UNO è ammesso al patrocinio	€ 540,00
4	Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi	€ 1.050,00 minima complessità € 1.500,00 media complessità € 2.000,00 alta difficoltà € 2.417,50 altissima difficoltà
5	Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi mutati e definiti consensualmente davanti al Presidente	€ 1.200,00



6	Volontaria Giurisdizione	<p>€ 400,00 per i procedimenti più semplici, di più breve durata, nei quali non vengono espletate prove costituende e che si risolvono in una sola udienza</p> <p>€ 1.000,00 per i procedimenti più complessi, che si sviluppano in più udienze e prevedono anche l'espletamento di prove costituende</p> <p>aumenti del 20% per ciascuna parte in più, in caso di difesa di più parti ammesse al gratuito patrocinio.</p>
---	--------------------------	--

Il Consigliere Segretario Ordine Avvocati di Avellino

Avv. Valentina Amelio


Il Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Avellino

Avv. Antonio Barra


Il Presidente Vicario

Dott. Giuseppe De Tullio


Il Presidente del Tribunale di Avellino

Dott. Vincenzo Beatrice
